




**Camera di Commercio
Firenze**
dal 1770 la casa delle imprese



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



CONSIGLIO NOTARILE
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato



**FONDAZIONE TOSCANA
PER UNA CULTURA DEL NOTARIATO**

WEBINAR

LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE: TIPOLOGIE, MODELLI ED APPLICAZIONE

25 gennaio 2022

**LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE
TIPOLOGIE, MODELLI ED APPLICAZIONE**

Relatore: Notaio Massimo Palazzo

Art. 34 Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito

3. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

CLAUSOLA ARBITRALE PER ARBITRATO SOCIETARIO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi), il revisore legale (o suoi eredi) ed i liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale composto da tre membri(1), da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Firenze, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base a detto Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione secondo diritto. Sede dell'Arbitrato sarà Firenze.

(1) ovvero Arbitro Unico